

MANOVRA D'ESTATE – DECRETO CORRETTIVO E CONVERSIONE IN LEGGE

Dal 5 agosto 2009 è in vigore la legge che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n.78/2009 dd. “manovra d'estate”. Di seguito si elencano alcune delle modifiche più rilevanti.

- Detassazione degli utili reinvestiti (Tremonti Ter) (art. 5): rispetto a quanto previsto dal precedente decreto legge, è specificato che l'investimento deve riguardare macchinari e apparecchiature nuovi. Si può fruire dell'agevolazione solo in occasione del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento.
- Contributo per nuovi autobus (art.6bis): alle imprese di trasporto pubblico interregionale di competenza statale, per gli anni 2009 e 2010 è riconosciuto un contributo per un importo massimo del 75% del costo di acquisto al netto dell'i.v.a., per l'acquisto di nuovi autobus “euro 4” ed “euro 5”. Il beneficio compete nella misura massima di € 400.000 per ogni impresa, nel limite di spesa di 3.000.000 per l'anno 2009 e di € 5.000.000 per l'anno 2010.
- Patto di stabilità 2009 negli Enti Locali (art.9bis): tra le disposizioni previste in merito al patto di stabilità, è precisato che le Province ed i Comuni con più di 5000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità 2009, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009, per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultante dal rendiconto dell'esercizio 2007, se hanno rispettato il patto di stabilità 2008 o, in caso di mancato rispetto, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 77 bis, co.21 bis, d.l.112/2008 convertito con modif. nella L. 133/2008.
- Compensazione del credito i.v.a. (art. 10): i contribuenti che intendano procedere a compensazioni del credito i.v.a. per importi superiori ad € 15.000 annui (non più € 10.000, come previsto nel decreto originario) devono chiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione da cui risulta il credito.
- Scudo fiscale (art.13bis): al fine del rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dello Stato è prevista l'applicazione di un'imposta straordinaria che si applica sulle attività detenute fino al 31.12.2008 e rimpatriate o regolarizzate nel periodo 15.09.2009 – 15.04.2010. Il rimpatrio o la regolarizzazione non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente, in via amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso al 5.08.2009 (come specificato nel d.l. 103/2009 correttivo).
- Scambi informativi tra Amministrazioni (art. 15): A decorrere dal 1° gennaio 2010, tutte le pubbliche Amministrazioni devono fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria la comunicazione dei dati relativi ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali e ai rispettivi coniugi e familiari, al fine della verifica delle situazioni reddituali.
- Pagamento mediante pignoramento presso terzi (art.15): A decorrere dal 1° gennaio 2010, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi,

se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%.

- Credito d'imposta per l'autotrasporto (artt. 15 e 17): per il 2009, per ogni veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività degli autotrasportatori è riconosciuto a favore di questi un credito d'imposta corrispondente ad una quota della tassa automobilistica versata per il 2009. Tale credito è utilizzabile in compensazione, non è rimborsabile, non concorre alla formazione della base imponibile Irap e dell'imponibile ai fini delle imposte dirette. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è stato fissato per i veicoli con massa massima complessiva tra 7,5 e 11,5 tonnellate, nella misura del 38,50%; per i veicoli con massa massima complessiva superiore ad 11,5 tonnellate, nella misura del 77% ,

- Iva Vendita di documenti di viaggio e di sosta (art. 15): ai fini Iva, la vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano e di documenti di sosta per parcheggi comprende anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative e le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati primari o secondari (nuovo art. 74, co. 1, lett. e), D.P.R. 633/1972).